Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 | Roma — Lunedì, 27 maggio | Numero 124

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. [illegible]; semestre L. 20; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » [illegible]; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari. . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi. . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 664 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti gli articoli 3, 5, 6, 9 e 97 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sulle funzioni del Consiglio scolastico provinciale, della Deputazione scolastica e della Giunta provinciale delle scuole medie;

Veduto il R. decreto 24 marzo 1912, n. 1101, che approva il regolamento per i convitti nazionali;

Veduti gli articoli 6 e 7 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 2153;

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Considerato che, a causa della invasione nemica, in alcune Provincie del Regno, gli affari ad esse relativi, deferiti normalmente al Consiglio scolastico provinciale, alla Deputazione scolastica, alla Giunta provinciale delle scuole medie ed ai Consigli di amministrazione dei Convitti nazionali, non possono essere trattati da tali organi;

Ritenuta la opportunità di dispensare dall'obbligo di presentare i titoli di studio e i documenti relativi alle condizioni economiche delle famiglie, richieste dal citato regolamento 2 settembre 1917, n. 2153, i giovani provenienti dalle Provincie, in tutte o in parte, evacuate a causa dello stato di guerra, che prendano parte ai concorsi per il conferimento delle borse di studio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I RR. provveditori agli studi delle provincie di Udine, Belluno e Treviso sono autorizzati ad esercitare, ognuno per la parte che li concerne, le funzioni che le vigenti disposizioni deferiscono al Consiglio scolastico provinciale, alla Deputazione scolastica, alla Giunta provinciale per le scuole medie e al Consiglio di amministrazione dei convitti nazionali.

Per quanto riguarda il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dei convitti nazionali i detti RR. provveditori li compilano e li inviano con le loro osservazioni al Ministero.

Art. 2.

Per l'anno scolastico 1917-918, la graduatoria degli alunni concorrenti alle borse di studio assegnate a ciascuna delle suddette Provincie per le scuole normali e le scuole preparatorie alle normali, sarà compilata, per quanto riguarda il profitto, esclusivamente in base alle votazioni ottenute nel primo ed eventualmente nel secondo trimestre dai concorrenti medesimi, i quali sono dispensati dall'esibire tutti i titoli di studio, com-

preso quello che dà adito alla classe che frequentano.

Quanto alle condizioni economiche, il giudizio, oltre che sui certificati prescritti che gli interessati siano in grado di produrre, si fonderà sulle attestazioni che l'alto commissario per i profughi, o altre autorità competenti, potranno all'uopo rilasciare, a richiesta degli interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 666 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1968, col quale è conferito al presidente del Consiglio dei ministri il mandato di riunire e coordinare, in testo unico, le disposizioni dei decreti Luogotenenziali 31 agosto 1916, n. 1090, allegato *A*, 14 dicembre 1916, n. 1809, 26 aprile 1917, n. 789, 10 giugno 1917, n. 948, 9 settembre 1917, n. 1449 e di quello sopracitato del 9 dicembre 1917, n. 1968, concernenti la applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso testo unico delle disposizioni relativo all'applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile, che sarà, d'ordine Nostro, vidimato dal presidente del Consiglio dei ministri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Testo unico delle disposizioni relative all'applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile.

Art. 1.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, allegato *A*; art. 1, 1ª parte decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, numero 1809; art. 1, 1ª parte decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 789; art. 1 decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1449 e art. 1 decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1968).

È data facoltà ai Comuni di sovrimporre, con deliberazione da prendersi non oltre il 30 giugno 1918, e con la approvazione della Giunta provinciale amministrativa, un contributo straordinario, nella misura fissata nel successivo art. 6, a carico dei contribuenti per costituire un fondo da erogarsi in opere di assistenza civile durante la guerra o nel tempo ad essa immediatamente successivo.

Ai Comuni che hanno applicato una volta il detto contributo entro il 31 dicembre 1917, è data facoltà di applicarlo una seconda volta nel termine di cui nel comma precedente.

La imposizione del contributo può essere resa obbligatoria dalla Giunta provinciale amministrativa, quando ne sia accertata la necessità per l'assistenza civile nel Comune ed il Consiglio comunale, invitato a provvedere, non abbia aderito.

Art. 2.

(Art. 2, 1° comma, decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, numero 1809 e art. 2, 1° e 2° comma, decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1449).

Il contributo straordinario è commisurato sul tributo complessivo dovuto al Comune - comprese la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati e la tassa sugli automobili per la parte spettante al Comune - per il quale il contribuente è inscritto nei ruoli messi in riscossione nell'anno in cui il contributo è deliberato.

È pure compresa nel tributo complessivo, per ciascun contribuente inscritto nei ruoli per l'imposta di ricchezza mobile messi in riscossione nel Comune in detto anno, la somma corrispondente ai 60 centesimi dell'imposta medesima.

Non si terrà conto, per l'applicazione del contributo, di quei redditi pei quali l'imposta di ricchezza mobile viene pagata dal debitore del reddito con diritto di rivalsa sul creditore, ai sensi degli articoli 15, 16 e 17 del testo unico della legge 24 agosto 1877, numero 4021.

Art. 3.

(Art. 2, 3° comma decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, numero 1449 e art. 2, 3° comma, decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1809).

Nei Comuni che avessero formato il ruolo del contributo in conformità del 1° comma del precedente articolo, dovranno essere compilati, sempre a cura delle Amministrazioni comunali, ruoli suppletivi per la esazione del contributo o del supplemento di contributo che risulti dovuto dai contribuenti inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile in applicazione del 2° comma dell'articolo stesso.

Se in seguito ad ulteriori accertamenti e a definizioni di reclami prodotti contro singole partite di tributo o contro l'intera matricola di una tassa, il tributo complessivo dei singoli contribuenti diventi maggiore di quello risultante dai ruoli posti in riscossione, il contributo straordinario sarà aumentato in proporzione e riscosso con ruoli suppletivi.

Art. 4.

(Art. 3 decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1449).

Quando una ditta abbia succursali o stabilimenti in Comuni che intendano applicare il contributo, potranno i detti Comuni determinare presuntivamente il tributo complessivo sul quale va commisurato il contributo straordinario esigibile dai Comuni stessi, accertando il reddito e la imposta di ricchezza mobile da attribuirsi alle succursali o agli stabilimenti con i criteri fissati per l'applicazione della tassa sugli esercizi e rivendite.

Ove il contributo venga applicato anche dal Comune nel quale la ditta ha la sua sede principale, essa può chiedere che siano detratte le quote di reddito e di imposta di ricchezza mobile sulle quali fu applicato il contributo nei primi Comuni.

Sulle contestazioni che possono sorgere fra il Comune dove la ditta ha la sede principale e quelli nei quali ha succursali o stabilimenti decide la Giunta provinciale amministrativa quando si tratti di Comuni della stessa Provincia, e il ministro delle finanze se i Comuni appartengono a Provincie diverse.

Art. 5.

(Art. 2 decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1968).

Agli effetti del contributo straordinario, la sovrimposta dovuta su beni immobili indivisi è attribuita ai singoli comproprietari in quote uguali ed a ciascuno di essi è calcolata la rispettiva quota,

salvo, a chi pretenda di esser tenuto ad una quota minore, l'obbligo di darne la prova, esibendo i titoli, in sede di reclamo contro la matricola, ai sensi del successivo art. 10.

Art. 6.

(Articolo 4 decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 789, e articolo 3 decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1809).

La tariffa, secondo la quale il contributo può essere applicato, è stabilita nel modo seguente:

Da lire 15 a L. 25,99 non oltre il 5 per cento.
Da lire 26 a lire 50,99 non oltre il 7 per cento.
Da lire 51 a lire 200,99 non oltre il 10 per cento.
Da lire 201 a lire 500,99 non oltre il 15 per cento.
Da lire 501 a lire 1000,99 non oltre il 20 per cento.
Da lire 1001 a lire 2000,99 non oltre il 25 per cento.
Da lire 2001 in più non oltre il 30 per cento.

L'aliquota per l'applicazione del contributo a ciascuna delle categorie suindicate non potrà mai essere inferiore a quella stabilita come massima per la categoria precedente.

La Giunta provinciale amministrativa potrà, con la stessa procedura di cui all'articolo primo, ultimo comma, aumentare l'aliquota quando sia stata deliberata in misura insufficiente ai bisogni dell'assistenza civile nel Comune.

Art. 7.

(Art. 4 decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1809).

L'inclusione di ditte collettive nel ruolo del contributo straordinario non esonera le singole persone che lo compongono dall'imposizione del contributo stesso, in relazione ai tributi da cui sono individualmente colpiti.

Art. 8.

(Art. 2, 2° comma, decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, alleg. *A*; art. 5 decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1809; art. 6 decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 789 e articolo unico del decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917, numero 948).

Sono esenti dal contributo straordinario:

1° i contribuenti che risultino ammessi al sussidio governativo in dipendenza del richiamo sotto le armi di un membro della propria famiglia;

2° le istituzioni pubbliche di beneficenza;

3° gli enti morali aventi per fine l'assistenza agli invalidi ed agli orfani della guerra;

4° l'Amministrazione dello Stato per tutti i beni di qualsiasi natura e provenienza ed a qualunque uso adibiti, che siano iscritti nei catasti e per i quali siano comprese quote di sovrimposta nei ruoli delle imposte dirette sotto qualsiasi intestazione al demanio dello Stato.

Art. 9.

(Art. 3 decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, all. *A*, art. 7 decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1809).

Saranno ammesse a compensazione od a diminuzione del contributo straordinario dovuto a termini dei precedenti articoli le somme che il contribuente provi in qualunque modo di avere versato a favore di uno dei Comitati o delle Associazioni per l'assistenza civile esistenti od esistiti, ovvero alla Cassa comunale per scopo di assistenza civile.

Nei Comuni ove esistono e funzionano regolarmente Comitati od Associazioni per l'assistenza civile, riconosciuti a norma dell'articolo 1° del decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, numero 1142, e che abbiano deliberato l'imposizione del contributo straordinario posteriormente all'8 gennaio 1917 (data dell'entrata in vigore del decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, numero 1809), non saranno ammesse a compensazione o a diminuzione se non le somme state versate ad uno dei Comitati od Associazioni anzidette.

Le maggiori somme dovute ai Comitati o alle Associazioni stesse per obblighi volontariamente assunti saranno riscosse con la procedura stabilita dalla legge (testo unico) 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 10.

(Art. 4 decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, all. *A*; art. 8 decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1809, e articolo 5 decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 789).

Adottata dal Consiglio comunale la deliberazione di cui all'art. 1, la Giunta provvede, direttamente od a mezzo di speciale Commissione da essa nominata, alla formazione di una prima matricola pel contributo straordinario.

La detta matricola viene pubblicata, a cura del sindaco, per 15 giorni all'albo pretorio e nello stesso termine sono fatte le notificazioni a tutti gli inscritti, a mezzo del messo comunale, con invito a produrre, entro 20 giorni, le prove dei versamenti spontaneamente fatti, di cui all'art. 9.

La Commissione di cui all'art. 117 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, oppure, per i Comuni del mezzogiorno e delle isole, quella di cui all'art. 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in base agli atti prodotti dai contribuenti, forma quindi la matricola definitiva che viene pure pubblicata all'albo per 10 giorni.

Entro questo termine sono fatte nuove notificazioni ai contribuenti per i quali non siano state tenute valide, in tutto od in parte, le prove prodotte di versamenti spontanei di cui all'art. 9.

Nei 15 giorni da quest'ultima notificazione e dalla pubblicazione della matricola possono, rispettivamente, ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa i contribuenti di cui al precedente comma e tutti i contribuenti nel Comune ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118 del regolamento 12 febbraio 1911, numero 297.

La Giunta provinciale amministrativa decide inappellabilmente. Quando la decisione della Giunta provinciale amministrativa sia fondata sul disconoscimento della prova prodotta per gli effetti dell'articolo 9 e il contribuente nel termine di cinque giorni dalla notificazione dichiari di non sottomettersi alla pronuncia, rimarrà sospesa la iscrizione nel ruolo, e la Giunta provinciale trasmetterà gli atti all'autorità giudiziaria per gli effetti degli articoli 214, 280 e 281 del Codice penale.

Per tutto quanto riflette i ruoli si applicheranno le disposizioni dell'art. 121 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297.

La riscossione sarà fatta dall'esattore coi privilegi fiscali stabiliti per la esazione delle imposte dirette e sarà ripartita in tre rate bimestrali.

Fra tali privilegi sono compresi quello di cui al 3° comma dell'art. 43 del testo unico 29 giugno 1902, n. 208, per le partite di sovrimposta riferentesi ad immobili che appartengano a ditta o a persona diversa da quella che figura nei ruoli fondiari, e quelli previsti negli articoli 62 e 63 della legge (testo unico) 24 agosto 1877, n. 4021, sulla imposta di ricchezza mobile.

Art. 11.

(Art. 5, 1° comma del decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, numero 1090, allegato *A*, e art. 3, 1° comma, decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 789).

Le somme incassate dai Comuni in base al presente decreto saranno erogate da una Commissione composta del sindaco che la presiede, di tre membri eletti dalla Giunta comunale e di tre nominati dal prefetto con preferenza ai maestri elementari, ai medici condotti ed al parroco.

È data facoltà al prefetto, quando concorrano gravi motivi, di dichiarare sciolta la Commissione di cui al comma precedente, e di provvedere direttamente alla ricostituzione integrale di essa, sostituendo anche, ove occorra, altra persona al sindaco nella presidenza.

Art. 12.

(Art. 6 decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1809, e art. 3, 2° e 3° comma, decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 789).

Nei Comuni ove esistono e funzionano regolarmente Comitati o Associazioni riconosciuti a norma del decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1142, il provento del contributo straordinario è devoluto esclusivamente a tali Comitati o Associazioni.

Se al momento dell'applicazione del contributo esistano nel Co-

mune più Comitati legalmente riconosciuti aventi per fine l'assistenza civile in genere, la erogazione del contributo sarà eseguita dal Comitato designato dal prefetto. Questi potrà anche ripartire la erogazione fra più Comitati, determinando, in tal caso, il compito di ciascuno di essi per ragione di materia o di luogo.

Contro i provvedimenti adottati dal prefetto in applicazione del presente articolo e del precedente non è ammesso alcun gravame.

Art. 13.

(Art. 5, 3° comma, decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, numero 1090, all. *A* e art. 9 decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1809).

Della erogazione deve essere reso, in ogni caso, un conto speciale, che sarà trasmesso entro il mese di luglio 1909 al Consiglio di prefettura, il quale statuirà su di esso a norma dell'art. 317 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico).

Art. 14.

(Art. 6 decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, allegato *A*; art. 9 decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1809 e art. 4 decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1449).

Le somme che entro il 30 giugno 1919 non siano state erogate nei modi indicati negli articoli 11 e 12, dovranno versarsi alla tesoreria provinciale e destinarsi, a cura del prefetto della Provincia, a vantaggio di istituzioni che abbiano assunta od assumano la cura degli orfani di guerra.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il presidente del Consiglio dei ministri: ORLANDO.

Il numero 672 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 1, libro I, del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Ritenuta la necessità di regolare i rapporti giuridici esistenti tra la Cassa dei depositi e prestiti e i depositanti per quanto riguarda gli interessi sui depositi iscritti presso l'Intendenza di finanza di Udine a tutto il 26 ottobre 1917;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fino a nuova disposizione, la Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a pagare, su domanda delle parti, gli interessi che risultino, o si presumano liberamente esigibili sui depositi iscritti a tutto il 26 ottobre 1917 presso l'Intendenza di finanza di Udine, colle modalità e colle garanzie che la stessa Direzione generale, a suo giudizio, insindacabile, riterrà necessario di adottare.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 682 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, numero 620, col quale presso ciascuno dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, compreso in questo ultimo il Commissariato generale per l'aeronautica, venne istituito un Comitato di revisione con l'incarico di esercitare il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità dei Ministeri stessi;

Visto l'art. 2 di detto decreto, il quale dispone che con decreto Reale debbano essere emanate le norme per l'esecuzione di esso;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra, *interim* per le armi e munizioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contratti e tutti gli altri atti, non esclusa la semplice corrispondenza, recanti comunque impegno di spese a carico dei bilanci del Ministero della guerra e del Ministero per le armi e munizioni, qualora compiuti presso l'Amministrazione centrale o presso le Direzioni, Istituti e stabilimenti militari ed assoggettati, sotto qualsiasi forma, all'approvazione del Ministero, dovranno, a cura degli uffici amministrativi e prima di tale approvazione, essere sottoposti al visto dei Comitati di revisione, istituiti con l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 620.

Nei casi di eccezionale urgenza derivante da imprevedibili esigenze militari il ministro potrà ordinare la esecuzione degli atti di cui sopra prima che siano stati sottoposti al visto dei Comitati. In questi casi gli atti saranno trasmessi nel termine di ventiquattro ore al Comitato competente, al quale saranno, in pari tempo, comunicate le ragioni che hanno imposto l'anticipato provvedimento.

I contratti e gli atti suindicati, di competenza degli enti militari dipendenti e non assoggettati all'approvazione del Ministero dovranno, secondo i casi, essere spediti ai Comitati di revisione in originale, ovvero in copia, sunto od estratto, entro il giorno successivo a quello della loro data.

Entro il termine suaccennato sarà fornita notizia ai Comitati di revisione, a cura degli enti militari dipendenti, degli impegni assunti senza l'intervento di un atto scritto.

Sono esclusi dalla denuncia di cui sopra i contratti e gli atti d'impegno stipulati dai corpi di truppa e dai loro reparti per il mantenimento degli uomini e dei

quadrupedi, nonchè per il funzionamento interno dei servizi.

L'azione dei Comitati potrà estendersi anche ai contratti stipulati all'estero ed a quelli degli enti facenti parte dell'esercito di operazione.

Art. 2.

Il visto del presidente del Comitato o, per sua delegazione, di uno dei componenti di esso, ovvero le comunicazioni di cui all'art. 1 non escludono od attenuano alcuna delle responsabilità spettanti ai funzionari delle Amministrazioni della guerra e delle armi e munizioni, nè investono alcuno degli attributi degli organi di controllo, ai sensi delle disposizioni in vigore.

Art. 3.

Con decreto Ministeriale saranno designati i funzionari ai quali spetta di fare al Comitato le comunicazioni di cui all'art. 1.

A coloro di detti funzionari, comunque responsabili di mancate comunicazioni di assunzione d'impegni, a mente dell'art. 1, o di emissione di mandati di anticipazione, ai sensi dell'art. 4, sarà applicato il provvedimento disciplinare stabilito dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1672, convertito nella legge 28 giugno 1917, n. 1065.

Art. 4.

I Comitati di revisione dovranno vigilare:

1° che l'uso dei mandati di anticipazione sia contenuto negli stretti limiti delle necessità dei servizi e venga data la preferenza, in tutti i casi possibili, all'impiego del mandato diretto, al quale uopo, saranno loro comunicati i mandati di anticipazione, con le relative richieste, prima dell'invio alla Corte dei conti;

2° che i rendiconti delle spese eseguite con mandati di anticipazione sieno prodotti con ogni sollecitudine e che essi vengano sottoposti a pronta ed accurata revisione;

3° che le annotazioni di addebito dell'importo dei materiali distribuiti alle ditte, sieno eseguite con tutta regolarità e che i relativi ricuperi abbiano la più sollecita effettuazione;

4° che non vengano stipulati contratti o comunque assunti impegni per acquisti all'estero, senza il preventivo consenso del Ministero del tesoro.

Art. 5.

I Comitati di revisione hanno facoltà di consultare gli atti e di eseguire verifiche alle scritture dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni oltrechè di tutti gli Uffici, stabilimenti ed officine dipendenti dalle dette Amministrazioni.

Art. 6.

Per l'esercizio del mandato loro affidato i Comitati di revisione possono chiedere tutte le notizie, le informazioni ed i documenti che ritengano necessari.

Art. 7.

I rilievi che, nell'adempimento del loro incarico, occorresse di fare ai Comitati, saranno, a cura del presidente, comunicati ai capi dei rispettivi servizi per i chiarimenti e le eventuali rettifiche del caso.

Art. 8

I Comitati di revisione dovranno riferire, con apposito rapporto mensile, al ministro del tesoro intorno ai rilievi che loro occorresse di fare nell'esercizio del proprio mandato. Qualora, peraltro, ne riconoscessero l'opportunità, daranno immediata notizia dei rilievi occorsi al ministro predetto.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno 1° giugno 1918, e cesserà di aver effetto un anno dopo la conclusione della pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Tenute presenti le ripetute lagnanze dei legali rappresentanti degli enti locali, nonchè il persistente disservizio sulle ferrovie, esercitate dalla Compagnia Reale delle ferrovie sarde;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'interno e presidente del Consiglio, di concerto coi ministri segretari di Stato per la guerra e pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 135 del citato testo unico di leggi, è affidata alla autorità militare l'alta direzione dell'esercizio delle ferrovie, concesse ed esercitate dalla Compagnia Reale per le ferrovie sarde, fermo nella Compagnia stessa l'obbligo di continuare la propria gestione con gli stessi organi come nei tempi ordinari, e con le relative responsabilità, tranne quello che possa derivare dalle disposizioni date dalla autorità militare.

Il ministro della guerra designerà la persona cui dovrà essere affidata l'alta direzione suaccennata.

Il ministro proponente provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — ZUPELLI — DARI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato.

Con decreto Luogotenenziale 4 aprile 1918, i signori Pinoncelli cav. avv. Giuseppe e Parea cav. Orazio sono stati nominati membri della Commissione provinciale di beneficenza di Porto Maurizio, in sostituzione dei dimissionari cav. Carrotti e cav. Ameglio, sino a compimento del quadriennio 1917-920.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette.

Con decreto Luogotenenziale del 24 marzo 1918:

Marino Vincenzo, primo agente di 2ª classe nelle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 6 marzo stesso e per la durata di tre mesi.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916 n. 224, determinato il giorno 25 maggio 1918, da valere dal giorno 27 maggio al giorno 2 giugno 1918: L. 172,12.

Roma, 25 maggio 1918.

ISTITUTO NAZIONALE PER I CAMBI CON L'ESTERO

Prezzi dei cambi stabiliti da questo Istituto e valevoli sino a nuovo avviso:

per acquisto chèques: Parigi 159 — Londra 43.35 — Svizzera 224 — New York 9,06;

versamento telegrafico New York 9,095;

per vendita chèques: Parigi 159,50 — Londra 43.475 — Svizzera 225 — New York 9,085;

versamento telegrafico New York 9,12.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *25 maggio 1918* (Bollettino di guerra n. 1096).

Tra Brenta e Piave e a sud di Zenson sensibile attività delle opposte artiglierie; tiri sparsi sul rimanente della fronte.

Sulle pendici meridionali del Sasso Rosso ripetuti tentativi di attacco nemici richiamarono l'efficace intervento delle nostre batterie e diedero luogo a vivace scambio di bombe a mano.

A sud di Col Caprile nuclei avversari vennero fugati.

Nella regione del monte Asolone nostre pattuglie distrussero un posto avanzato e fecero bottino di armi e materiali.

Truppe nemiche nelle retrovie dell'Altopiano di Asiago vennero bombardate da aviatori britannici; cinque velivoli furono abbattuti ed un sesto costretto ad atterrare.

Diaz.

Comando supremo, *26 maggio 1918* (Bollettino di guerra n. 1097).

I combattimenti d'artiglieria, normali su quasi tutta la fronte, assunsero particolari intensità nella zona Tonale e furono abbastanza vivaci sul basso Piave.

Sulle pendici meridionali del Sasso Rosso (Val Brenta) attacchi di pattuglie nemiche, accompagnati da violento tiro di mitragliatrici, di fucileria e di bombe a mano, furono respinti dal fuoco dei nostri avamposti e delle batterie.

Sulle Grave di Papadopoli avvennero scaramucce tra nuclei in esplorazione.

Velivoli nostri e alleati scesi a bassa quota mitragliarono e bombardarono truppe, batterie e accantonamenti avversari nella conca di Asiago e lungo il Piave.

Diaz.

ROMA, 25. — L'Ufficio del capo di stato maggiore della marina comunica:

Il giorno 24 nostri idrovolanti hanno bombardato gli hangars nemici a Lagosta (isola Curzola) con risultati visibilmente efficaci. Malgrado l'intenso fuoco antiaereo, sono tutti rientrati incolumi nella base.

LONDRA, 26. — Un comunicato ufficiale britannico dice:

Fronte italiano. — La situazione è generalmente tranquilla. Abbiamo fatto un riuscito colpo di mano nei posti avanzati nemici di giorno e di notte. L'artiglieria nemica ha mostrato occasionalmente una lieve recrudescenza di attività.

Dal 18 maggio le nostre forze aeree hanno fatto numerose ricognizioni molto oltre le linee nemiche ed hanno preso parecchie informazioni utili. Molte bombe sono state gettate su baraccamenti e depositi di munizioni nemici. Ventiquattro macchine nemiche sono state distrutte in combattimenti aerei dal 18 corrente. Inoltre un pallone di osservazione nemico è stato incendiato. In questo periodo non abbiamo perduto una sola macchina.

Settori esteri.

La situazione strategica dei belligeranti continua a mantenersi invariata su tutti i punti del settore occidentale.

I maggiori critici militari dell'Intesa passano in rassegna le ragioni che possono giustificare la tardanza dell'offensiva nemica, già da tempo annunziata come prossima dalla stessa stampa tedesca.

Se la tardanza dell'offensiva - essi concludono - si deve al fatto che i concentramenti del nemico si stanno compiendo, quelli degli eserciti francese e britannico sono terminati, e le loro divisioni, in numero sensibilmente eguale a quelle dell'avversario, sono pronte a sostenere lo sforzo nemico dovunque avvenga.

Intanto l'aviazione alleata non dà un istante di tregua ai tedeschi perchè ne bombarda gli accantonamenti, le retrovie, i depositi di munizioni e i luoghi di rifornimento.

Infatti nelle sole giornate del 22 e del 23 corrente gli aviatori inglesi e francesi hanno bombardato con circa 46 tonnellate di proiettili varie importanti organizzazioni nemiche, fra le quali la ferrovia e le officine di Hagendemen, ed abbattuto 7 aeroplani e 2 palloni frenati tedeschi.

Anche in Macedonia le forze dell'Intesa, oltre a riportare qualche successo locale, infliggono sempre nuove perdite ai bulgari, lanciando giornalmente dall'alto tonnellate di esplosivi sulle loro posizioni e sui loro stabilimenti.

Nell'Africa orientale le colonne inglesi operanti nella colonia tedesca, avendo preso contatto, hanno obbligato il nemico ad indietreggiare con perdite ad ovest della strada fra Mannengo e Mahua.

Altri importanti successi hanno riportato gl'inglesi, il 17 corrente, in Palestina, a monte di Unnesch Shert, sulla destra del Giordano, respingendo i turchi e facendo prigionieri.

Un comunicato dell'Ammiragliato inglese informa che un sottomarino inglese di scorta nell'Atlantico ha affondato l'11 corrente, all'altezza del capo Saint Vincent, un sottomarino tedesco tipo « incrociatore ».

Telegrafano da Madrid che il sottomarino tedesco, che è entrato il 24 corrente a Santander, è l'*U 56*, di 500 tonnellate. Esso rimarrà internato a El Ferrol sotto la sorveglianza della cannoniera *Marques Molins*. L'equipaggio tedesco sarà internato nei dintorni di Madrid.

Maggiori notizie sulla situazione nei settori occidentale e macedone sono date dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

PARIGI, 26. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Piuttosto grande attività delle due artiglierie nella regione del bosco di Hangar e a sud dell'Avre.

Un colpo di mano tedesco, preceduto da vivo bombardamento, sui posti francesi nel settore di Orvillers Sorel, non ha avuto risultato.

Altri tentativi tedeschi in Champagne e nei Vosgi sono parimenti falliti.

Pattuglie e reparti francesi hanno fatto prigionieri specialmente nella regione dell'Ailette.

Nulla da segnalare sul resto del fronte.

PARIGI, 26. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Nessuna azione di fanteria. Attività di artiglieria in alcuni punti a nord e a sud dell'Avre.

Giornata calma ovunque altrove.

LONDRA, 26. — Il comunicato del maresciallo Haig in data del pomeriggio dice:

Distaccamenti di nostre truppe effettuarono un'incursione nelle trincee nemiche a sud di Bucquoy di pieno giorno e s'impadronirono di 14 prigionieri e di due mitragliatrici. Durante la notte effettuammo altri riusciti *raids* ad est di Hebuterne e a sud di Neuville Vitasse, prendendo 15 prigionieri e una mitragliatrice. Distaccamenti d'incursione furono respinti la scorsa notte in vicinanza di Sailly le Sec, di Bucquoy, di Ablainzeville, di Festubert e di Merris.

L'artiglieria nemica manifestò un'attività assai maggiore, specialmente nei settori di Villers-Bretonneux e di Dernancourt, in vicinanza di Bucquoy e fra la foresta di Nieppe e Meteren.

LONDRA, 26. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice:

Durante la notte truppe francesi respinsero un colpo di mano nemico nel settore a nord di Bailleul. Il bombardamento segnalato la scorsa notte nel settore di Villers-Bretonneux è stato violento e sono state lanciate granate tossiche. Un violento bombardamento con granate tossiche si è pure svolto stamane di buon'ora ad ovest di Hinges.

PARIGI, 26. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito di Oriente, dice:

Ad ovest del lago di Doiran e sulla destra del Vardar le nostre batterie hanno effettuato tiri di distruzione contro l'artiglieria e contro le opere nemiche.

Azioni reciproche di artiglieria su Dobropolje. Colpi di mano delle truppe serbe nella regione di Vetrenik, ad ovest del lago di Ochrida.

Il nemico ha bombardato le nostre posizioni ed ha tentato senza risultato un attacco contro i nostri posti nella riva destra dello Skumbi verso Selce. Esso è stato disperso.

Velivoli alleati hanno lanciato oltre 1300 chilogrammi di esplosivi su stabilimenti nemici. Durante i combattimenti aerei della giornata due apparecchi avversari sono stati costretti ad atterrare.

IL RE D'ITALIA
al Presidente della Repubblica francese

ROMA, 25. — S. M. il Re ha diretto al Presidente della Repubblica francese il seguente telegramma:

Le nobili espressioni che ella, signor Presidente, si compiaciuto rivolgermi in occasione del terzo anniversario dell'entrata in guerra dell'Italia sono giunte quanto mai gradite all'animo mio di italiano e di soldato.

L'alleanza che unisce le nostre nazioni nella lotta per la libertà dei popoli riceve la più nobile sua sanzione nella fraternità delle armi, e le battaglie che le nostre armi strette in ferreo fascio si apprestano a combattere nelle nostre terre, gloriose di antiche comuni tradizioni, rinsalderanno la forza dei comuni ideali di civiltà e di progresso.

A Lei, signor Presidente, invio l'espressione della mia cordiale amicizia.

VITTORIO EMANUELE.

Il Re all'on. Marcora

MILANO, 25. — S. M. il Re ha così risposto dalla zona di guerra al telegramma inviatogli dal Presidente della Camera on. Marcora nel terzo anniversario dell'entrata in guerra dell'Italia:

La ringrazio molto del telegramma che ella ha voluto dirigermi in questo giorno memorando. Le valorose armi nostre ed alleate conseguiranno il trionfo finale. Con questa fede ferma e sicura, ricambio alla Camera e a lei il saluto più cordiale.

Aff.mo cugino VITTORIO EMANUELE.

Il Re all'esercito e all'armata

ZONA DI GUERRA, 24. — Sua Maestà il Re, in occasione del terzo anniversario dell'entrata in guerra dell'Italia, ha diretto all'esercito ed all'armata il seguente ordine del giorno:

Soldati di terra e di mare!

Il quarto anno di guerra, oggi al suo inizio, vi trova sulla breccia, fieri delle dure prove che sapeste affrontare e che, con mirabile somma di virtù, superaste.

Dinanzi al vostro fermo proposito di resistere, il nemico fu obbligato ad arrestarsi, e voi, in ardite magnifiche imprese, gli mostraste più volte, con rinnovata coscienza di forza, lo spirito indomito e la risoluta volontà di vincere onde siete animati.

Queste preziose energie, avvivate dalla fede con cui il paese concorde vi segue, ingagliardite dalle ansie con le quali vi attendono i fratelli oppressi e spogliati dal nemico, varranno a ricondurvi sulla via della vittoria.

Soldati di terra e di mare!

Con la immagine sacra della patria interamente libera, impressa nel profondo del cuore, con gli ideali di giustizia e di civiltà, dalla nostra guerra posti ai suoi fini, vi accompagnerò nelle future lotte, certo che il premio alla instancabile opera da voi spiegata, insieme con i valorosi alleati, non dovrà ancora molto tardare.

Dal Comando supremo, 24 maggio 1918.

VITTORIO EMANUELE.

GRECIA E ITALIA

ROMA, 25. — Il ministro degli affari esteri di Grecia ha inviato il seguente telegramma al barone Sonnino:

« In occasione del 3° anniversario dell'entrata dell'Italia nella lotta mondiale per la civiltà ch'essa fortifica col suo possente concorso ed abbellisce col suo nobile ideale, prego V. E. di gradire i voti sinceri che la nazione ellenica forma per il trionfo della causa comune e nel tempo stesso per la gloria e la prosperità della grande nazione italiana amica ed alleata. — *Politis* ».

Il ministro degli affari esteri d'Italia ha risposto a S. E. Politis come appresso:

« Ringrazio Vostra Eccellenza per le espressioni così cordiali che ha voluto indirizzarmi a suo nome ed a quello della nazione ellenica in occasione del 3° anniversario dell'entrata in guerra dell'Italia. Sono sicuro di rendermi fedele interprete della nazione italiana esprimendo a Vostra Eccellenza i voti sinceri di gloria e prosperità per codesto nobile paese amico ed alleato dell'Italia. Noi abbiamo piena fiducia nel trionfo dell'ideale di giustizia e di libertà che anima i nostri due popoli, uniti dal legame di antiche gloriose tradizioni. — *Sonnino* ».

Italia e Montenegro

ROMA, 25. — Il signor Vouiovitch, ministro del Montenegro, ha inviato al presidente del Consiglio dei ministri, on. Orlando, il seguente telegramma:

« Mi reco a premura di presentarvi, a nome del Governo Reale del Montenegro, le felicitazioni più cordiali in occasione del terzo anniversario dell'entrata in guerra dell'Italia; del giorno in cui la vostra nobile nazione sguainò la spada per il diritto e per la giustizia. Noi abbiamo la ferma fiducia che il sangue versato dagli eroici figli d'Italia insieme con la possente intesa del diritto, farà risuscitare la libertà degli oppressi e di coloro che, come noi, la hanno provvisoriamente perduta. Il sangue versato dai due lati dell'Adriatico unisce le nostre due nazioni con legami indissolubili ».

L'on. Orlando ha così risposto:

« Vi ringrazio vivamente dei sentimenti che vi siete compiaciuto di esprimermi, a nome del Governo Reale del Montenegro, in occasione del terzo anniversario della nostra entrata in guerra.

L'Italia, fedele alle sue tradizioni, guarda con la più profonda simpatia alla causa dei popoli oppressi e fa i più caldi voti perchè il trionfo del diritto e della civiltà segni, anche per essi, il compimento delle loro legittime aspirazioni.

Gli affettuosi sentimenti del popolo del Montenegro verso di noi, trovano l'eco più cordiale nei cuori di tutti gli italiani ».

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il Principe di Galles intervenne l'altro ieri, nel pomeriggio, ad un ricevimento in suo onore, offerto in Campidoglio dal sindaco di Roma. Vi partecipò pure l'on. ministro delle colonie di Francia, Simon.

Erano presenti al geniale convegno parecchi ministri, autorità civili e militari, deputati, diplomatici, ecc.

Quando i graditissimi ospiti lasciarono il Palazzo dei Conservatori, la folla riunita sul piazzale, improvvisò una simpatica dimostrazione di reverenza, acclamando.

Ieri mattina, il Principe recatosi a villa Savoia ne ripartì per Castelporziano in automobile con S. M. la Regina Elena e la Reale famiglia, invitativi a colazione.

Nel pomeriggio, di ritorno da Castelporziano, e da una visita agli scavi di Ostia, partecipò ad un the in suo onore all'Ambasciata degli Stati Uniti. Nella serata il Principe tornò a visitare l'on. Luigi Medici e la principessa di Viggiano-Medici, a via Giulia, e quindi fu a pranzo all'Ambasciata d'Inghilterra.

L'anniversario della dichiarazione di guerra dell'Italia all'Austria venne commemorato, ieri, solennemente, in parecchie città del Regno. A Milano un grandioso corteo di associazioni, tra folla acclamante, trasse all'anfiteatro dell'Arena, ove intervennero pure le rappresentanze militari francese, inglese e americana.

Tra le autorità e personalità cospicue notavansi il ministro Bissolati, il sottosegretario di Stato Orlando Salvatore, l'avv. Di Benedetto in rappresentanza del municipio di Roma.

Parlò, acclamatissimo, il ministro Bissolati che chiuse l'inspirato suo discorso al grido di: « Viva il Re! » ripetuto entusiasticamente dalla folla.

Un'altra cerimonia commemorativa ebbe pur luogo ieri a Torino al teatro Alfieri, con l'intervento del ministro dell'istruzione pubblica Berenini e di S. E. Boselli.

Parlarono acclamati l'on. Berenini, il prof. Altrocchi dell'Università di Chicago, don Silvestri sacerdote soldato. Numerosissime e cospicue adesioni pervennero al Comitato promotore.

Notizie dalla Sardegna informano che ebbero luogo nella giornata di ieri parecchi comizi commemorativi, esaltanti specialmente la gloriosa brigata « Sassari ».

A Lucca, con l'intervento dell'on. Comandini, ad Ascoli Piceno presente S. E. Dari, ministro dei lavori pubblici, l'anniversario della dichiarazione di guerra venne in modo degnissimo commemorato.

Numerosissimi telegrammi patriottici vennero inviati a S. E. il presidente del Consiglio, Orlando, da enti pubblici, associazioni e privati, deputati, senatori.

Le popolazioni marchigiane, a Fano, offrirono ieri, presente S. E. il ministro della marina ammiraglio Del Bono, una bandiera di combattimento al secondo treno armato che funziona sul litorale adriatico contro le barbare incursioni nemiche.

La cerimonia grandiosa e commovente, nella quale pronunziarono elevati discorsi il vescovo di Fano, il comandante Casarano, il generale Tamato, si chiuse tra evviva all'esercito e alla marina.

S. E. il ministro dell'agricoltura Miliani giunse ieri, festeggiatissimo, a Reggio Calabria, dove partecipò ad una lunga Conferenza con parecchi cospicui agricoltori e con i rappresentanti delle associazioni agrarie di quella Provincia.

Nella giornata visitò la città e il porto.

Nella serata l'Amministrazione provinciale offrì a S. E. un banchetto dove il ministro ringraziò, con elevate parole, dell'invito.

TELEGRAMMI " STEFANI „

NEW YORK, 24. — In tutti gli Stati Uniti l' « Italy-America Day » è stato celebrato con grande entusiasmo.

Le bandiere italiane sventolano dappertutto. Solenni riunioni sono state tenute nella massima parte delle città stasera, manifestandosi dovunque ammirazione ed entusiasmo per la valorosa Italia. A New-York vi è stata una grandiosa commemorazione all'aria aperta in Washington Square presso il quartiere italiano. Parlarono 50 oratori, tra cui l'ex-presidente Roosevelt, l'ex-candidato alla presidenza Evans, il segretario di Stato per la guerra Baker e l'ambasciatore d'Italia conte di Cellere.

RIO-JANEIRO, 25. — L'anniversario dell'entrata in guerra dell'Italia è stato dovunque celebrato con entusiasmo. Nilo Pecanha si è recato a far visita al ministro d'Italia comm. Mercatelli.

AVANA, 25. — Per commemorare l'anniversario dell'entrata dell'Italia in guerra, il ministro italiano a Cuba Stefano Carrara, ha consegnato solennemente all'Università cubana la bandiera inviatale dall'Università di Roma.

LONDRA, 25. — Il *Times* ha da Washington in data 25: Si annuncia che hanno luogo scambi di idee per elaborare un piano di azione allo scopo di aiutare la Russia, piano che avrebbe l'approvazione di tutti i Governi alleati, nonchè quella dello stesso popolo russo.

ZURIGO, 25. — Si ha da Vienna: Al Ministero degli affari esteri è pervenuta la notizia ufficiale che il Nicaragua si considera in istato di guerra con l'Austria-Ungheria.

NEW-YORK, 25. — In un discorso pronunciato stasera il segretario per la guerra Baker ha annunciato che truppe americane partiranno prossimamente pel fronte italiano.

PARIGI, 26. — Il presidente della Commissione della marina di guerra della Camera dei deputati, Lebail, ha spiegato al *Petit Parisien* che la diminuzione delle perdite di tonnellaggio è dovuta all'organizzazione del sistema dei convogli a gruppi di navi alleate e neutrali ed al collegamento fra i nostri esploratori aerei e marini.

Egli richiede un perfezionamento nell'organizzazione della protezione, un grande aumento degli sloops e degli avvisi armati operanti colla cooperazione di potenti idrovolanti.

Lobail propugna la prossima unificazione del Comando navale interalleato.

ZURIGO, 26. — Si ha da Berlino: È morto Giovanni Kaempf, presidente del Reichstag, a sessantasei anni.

NEW YORK, 26. — Iersera in occasione del discorso in cui Baker annunciò che prossimamente truppe americane si recheranno sul fronte di battaglia italiano, un gruppo di giovani italiani consegnò al segretario di Stato per la guerra una bandiera americana. Baker assicurò che la consegnerà personalmente nelle mani del portabandiera del primo contingente militare degli Stati Uniti che partirà per raggiungere l'esercito italiano sul fronte italiano.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.